

REGOLAMENTO (CE) N. 335/2003 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 327/2002⁽⁴⁾, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 per quanto riguarda le condizioni di concessione dei pagamenti per superficie per taluni seminativi e definisce le condizioni per il ritiro dei seminativi dalla produzione.
- (2) Nel quadro del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2582/2001⁽⁶⁾, sono state presentate domande relative ad una conversione equivalente a 29 575 ha. È pertanto opportuno adattare la superficie di base.
- (3) A seguito delle domande presentate dal Belgio è opportuno stabilire le superfici di base conformemente al piano di regionalizzazione dello Stato membro interessato.
- (4) Gli Stati membri hanno comunicato i risultati dell'analisi del tasso di tetraidrocannabinolo delle varietà di canapa seminate nel 2002. È opportuno tenere conto di questi

risultati ai fini della preparazione sia dell'elenco delle varietà che nel corso delle prossime campagne potranno beneficiare dei pagamenti per superficie sia dell'elenco delle varietà di canapa ammesse temporaneamente per la campagna 2003-2004 che dovranno essere oggetto di analisi complementari nel corso della campagna stessa.

- (5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2316/1999.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2316/1999 è modificato come segue:

- 1) Nell'allegato VI, le informazioni figuranti nelle rubriche «Belgio» e «Portogallo» sono sostituite dalle informazioni figuranti nell'allegato I al presente regolamento.
- 2) L'allegato XII è sostituito dal testo che figura nell'allegato II al presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna 2003-2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.⁽³⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.⁽⁴⁾ GU L 51 del 22.2.2002, pag. 14.⁽⁵⁾ GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2.⁽⁶⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 5.